

MERLETT

LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE

S.p.A. - Capitale Sociale € 3.000.000
Via XXV Aprile, 16 - 21020 Daverio (Va)
Tel. +(39) 0332 942111 / +(39) 0332 947373 - Fax +(39) 0332 949696
REA N. 100622 VA - N. Mecc. VA 000987
Reg. Impr. di Varese, P.I.C.F. IT 00212770127
www.merlett.it - merlett@merlett.it

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (MOCA)

Con la presente si dichiara che i prodotti:

912873.....00 ARMORVIN TOTAL PU OIL TPHF

- sono idonei al contatto con alimenti acquosi, acidi ed alcolici (fino a 20%) per i quali sono previsti i simulanti A, B, e C per un contatto ripetuto massimo di 1 ora alla temperatura massima di 70°C.
- sono idonei al contatto con alimenti oleosi e/o grassi per i quali sono previsti i simulanti D2 per un contatto ripetuto massimo di 1 ora alla temperatura massima di 40°C;
- sono idonei al contatto con Latte e bevande a base di latte intero, parzialmente disidratato e parzialmente o totalmente scremato per un contatto ripetuto massimo di 1 ora alla temperatura massima di 70°C.

I tubi sono dispositivi idonei al passaggio di fluidi o solidi e pertanto non devono essere utilizzati per la conservazione di prodotti alimentari. Evitare il contatto degli alimenti con le testate e la superficie esterna del tubo.

La sterilizzazione dei tubi deve essere eseguita prima dell'uso a carico dell'utilizzatore.

I prodotti sono totalmente costituiti in Poliuretano trasparente esente da ftalati⁽¹⁾ con spirale di rinforzo in acciaio incorporata. Superfici interna ed esterna lisce.

Nota ⁽¹⁾ non formulato con:

DINP	di isononyl phthalate	CAS 28553-12-0 / 68515-48-0	DEHP	bis (2 ethylhexyl) phthalate	CAS 117-81-7
DiBP	di isobutyl phthalate	CAS 84-69-5	BBP	benzyl butyl phthalate	CAS 85-68-7
DBP	dibutyl phthalate	CAS 84-74-2	DIDP	dilisodecyl phthalate	CAS 26761-40-0
DnHP	dihexyl phthalate	CAS 84-75-3	DPHP	di (2 propyl heptyl) phthalate	CAS 53306-54-0
DNOP	di-n-octyl phthalate	CAS 117-84-0	DOTP	di (2-etiesil) tereftalato	CAS 6422-86-2

SONO CONFORMI

alla seguente legislazione europea:

- Regolamento 1935/2004/CE
- Regolamento 1895/2005/CE (derivati epossidici)
- Regolamento 2023/2006/CE (GMP)
- Regolamento 10/2011/UE e succ. agg.

ed alla seguente legislazione italiana:

- Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche
- Decreto Presidente Repubblica n. 777 del 23/08/1982 e succ. agg. e modifiche

I tubi sopra citati sono stati fabbricati esclusivamente con sostanze (monomeri, pigmenti ed additivi) indicate nelle liste positive della suddetta legislazione. Il materiale contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate e sono di seguito elencate:

NOME	Rif. No	Cas No	SML (mg/kg)
Composto non dichiarabile 1 QM o QMA	(*)	(*)	(*)
Composto non dichiarabile 2, 3, 4, 5, 6, 7	(*)	(*)	(*)

(*) composti sotto vincolo di segretezza e non dichiarati dal fornitore; trattati in maniera riservata tra produttore e laboratorio analisi

Condizioni di prova (migrazioni specifiche):

Simulante B: acido acetico al 3% in soluzione acquosa

Tempo e Temperatura: 1 ora a 70°C (uso ripetuto)

Simulante C: etanolo al 20% in soluzione acquosa

Tempo e Temperatura: 1 ora a 70°C (uso ripetuto)

Simulante D2: olio d'oliva rettificato

Tempo e Temperatura: 1 ora a 40°C (uso ripetuto)

Latte ⁽²⁾

Tempo e Temperatura: 1 ora a 70°C (uso ripetuto)

I simulanti e le condizioni di prova sono scelti in base al Regolamento (EU) n. 10/2011 (all.to III tabella 1 e all.to V tabella 3) e succ. agg..

Nota ⁽²⁾ migrazione globale eseguita nel simulante D1.

Le prove analitiche sono state condotte in accordo con il Regolamento 1935/2004/CE, Regolamento 10/2011/EU ed il DM 21/03/1973 sul liquido proveniente dal contatto con un campione rappresentativo rispettando le condizioni di prova sopra menzionate. Per verificare la conformità alle normative, i calcoli sono stati effettuati assumendo che 1 kg di alimento venga in contatto con 6 dm² di materiale.

Secondo dati sperimentali e/o calcoli teorici tali sostanze sono conformi a quanto disposto dall'art. 11 del Regolamento (EU) n 10/2011 comma 3, lettere a e b e dal DM 21/3/73.

Il limite di migrazione globale, unitamente alle altre restrizioni (metalli, ammine aromatiche primarie secondo Regolamento 10/2011/EU allegato II punto 1,2) e le sostanze sopra indicate, rispettano i limiti della stessa normativa.

Conformemente con quanto dichiarato dai nostri fornitori inerenti le materie prime utilizzate nell'attuale formulazione dei tubi sopra indicati, le sostanze definite "Biocidi" (Regolamento 528/2012/UE e succ. agg.) non sono intenzionalmente aggiunte durante la produzione del tubo.

Additivi a doppio uso. Nel tubo sono presenti le seguenti sostanze regolate dal Regolamento (CE) n. 1333/2008 (additivi alimentari) e dal Regolamento (CE) n. 1334/2008 (aromi) e succ. agg.:

E 338

Acido Fosforico

E 355 - FL No. 08.026 Acido Adipico

E 912

Esteri dell'Acido Montanico

Quanto dichiarato si riferisce solo all'idoneità al contatto con sostanze alimentari con le limitazioni sopra indicate

Questa dichiarazione verrà aggiornata in caso di cambiamenti formulativi e/o se i riferimenti legislativi saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.

Daverio, 24.07.2020

General Manager

Marco TAMBORINI